

CIRCOLARE 7 NOVEMBRE 1990, N.30

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N° 30 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

(Indirizzata a: Amministrazioni Provinciali; Comuni; Comunità Montane; Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato; Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana; Direzione Ragioneria e Tributi; Servizi Forestali Regionali)

Il 2 luglio 1988 è entrata in vigore la Legge Regionale 28 giugno 1988, n. 30 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 luglio 1988), a seguito dell'emanazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, quale normativa quadro in materia.

Con la presente circolare si dettano le disposizioni per la corretta applicazione della legge, invitando i Servizi Forestali Regionali a darne ampia diffusione.

1. Tassa di concessione

N.B. La tassa di concessione è stata abolita dall'articolo 5 della L.R. 9 agosto 2002, n. 18

2. Tartufaie controllate o coltivate

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1988 il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale: **(1)** a tal fine gli interessati devono indirizzare la domanda (allegato n. 1) al Presidente della Giunta per il tramite del Servizio forestale regionale competente per territorio, che ne cura l'istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Regionale Foreste ed Economia montana.

La documentazione, da allegare in quattro copie alla domanda di riconoscimento, deve essere redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale ed è formata dai seguenti atti:

a) relazione tecnica: contenente tutti gli elementi previsti all'art. 5; comma 2, lettera b) della lr n. 30/1988, unitamente a una descrizione dettagliata della tipologia degli interventi previsti, della superficie interessata da tali interventi e delle analisi chimico-fisiche dei terreni interessati, effettuate su almeno 2 campioni per ettaro, redatte da un tecnico abilitato, e con l'indicazione dei dati contenuti nell'allegato n. 1;

b) cartografia: formata da una corografia e da un estratto di mappa, come previsto all'art. 5, comma 2, lettera a) della lr n. 30/1988;

c) certificato catastale dei terreni interessati.

Il Servizio forestale competente per territorio, espletate le necessarie verifiche, invia tre copie del fascicolo, compreso l'originale, corredate dal proprio parere, alla Direzione Foreste ed Economia montana che provvede all'emanazione del decreto di riconoscimento.

Successivamente la Direzione Foreste ed Economia Montana ritrasmette al Servizio forestale due delle copie del fascicolo, compreso l'originale, corredate da tre copie del decreto di riconoscimento.

Il Servizio forestale trattiene agli atti il fascicolo originale e invia due copie rispettivamente al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato e al richiedente per l'applicazione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie recanti la scritta: "Raccolta di tartufi riservata, ai sensi dell'art. 2, legge regionale 28/6/1988, n. 30", e approvate con delibera della Giunta regionale n. 4995 del 29 luglio 1988 (allegato n. 2).

Nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o di boschi sottoposti alle limitazioni di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, l'istruttoria deve accertare l'osservanza delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (Pmpf) di cui al provvedimento consiliare del 18 dicembre 1980, n. 83.

In particolare vanno osservati gli articoli 9, 16, 53 e 58, concernenti le potature, i decespugliamenti, la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e il corretto sgrondo delle acque.

Per i fini di cui sopra il decreto di riconoscimento del Presidente della Giunta regionale ha valore di autorizzazione forestale ai sensi del rdl 30 dicembre 1923, n. 3267 e della lr n. 52/1978.

(1) La L.R. n. 1/1997 ha stabilito che spetta al Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia montana l'emanazione del decreto di riconoscimento delle tartufaie.

3. Contributi regionali

Per la richiesta dei contributi regionali previsti dall'art. 15 della lr n. 30/1988 (allegato n. 3), si osserva la procedura di cui al precedente punto 2. I beneficiari devono specificare che la superficie minima è di almeno 1 ettaro, sia per le tartufaie controllate che per quelle coltivate, e la relazione tecnica allegata alla richiesta deve contenere, oltre a quanto previsto all'art. 5 della lr n. 30/1988, un dettagliato preventivo di spesa nonché l'indicazione delle specie arboree delle quali si prevede l'impiego e delle specie di tartufo caratterizzante la micorizza.

Il Servizio forestale regionale competente per territorio procede all'accertamento preliminare verificando le dichiarazioni presentate nel progetto e proponendo, a seguito di tale accertamento nonché dell'esame della documentazione, nella stesura del verbale di accertamento iniziale (allegato n. 4) la percentuale di contributo da erogare in considerazione dell'ubicazione e delle caratteristiche del terreno, delle specie arboree presenti o da introdurre e delle specie di tartufo presenti o da introdurre.

Eseguiti i lavori l'interessato deve darne comunicazione al competente Servizio forestale che procede ad accertare l'ultimazione. Il beneficiario del contributo regionale deve essere in grado di fornire ai funzionari incaricati dell'accertamento: a) il certificato di provenienza o di identità clonale degli individui arborei messi a dimora in ottemperanza a

quanto prescritto dalla legge 22 maggio 1973, n. 269; b) la certificazione attestante che il materiale vivaistico messo a dimora è stato micorizzato con la specie di tartufo prevista in progetto; c) le fatture comprovanti il regolare acquisto di detto materiale.

Il beneficiario del contributo può eseguire gli interventi di impianto già nel periodo intercorrente tra la richiesta del contributo e la sua eventuale concessione, senza che ciò costituisca per la Regione impegno a concedere il contributo richiesto, sempre che i terreni interessati dall'intervento non siano sottoposti a vincolo idrogeologico, in base al rdl n. 3267/1923 e alla lr n. 52/1978 né alle limitazioni previste dagli artt. 14 e 15 della lr n. 52/1978 e che il sopralluogo preliminare sia stato eseguito con istruttoria favorevole.

Gli interventi nell'area da destinare alla tartuficoltura eseguiti prima della chiusura dell'istruttoria di rito non sono ammessi a contributo, anche qualora l'interessato possa esibire regolare documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di detti interventi.

Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per la direzione dei lavori, la sorveglianza e l'affitto del fondo nonché per gli interessi sul capitale di anticipazione.

Sono ammesse a contributo le spese d'impianto relative a:

- a) lavori di sistemazione del terreno (livellamenti, trasporto di terra, etc.);
- b) lavori di preparazione del terreno (dissodamento, scasso, scarificazione, erpicatura e aratura di tipo corrente per favorire il regolare deflusso delle acque);
- c) lavori di ripulitura (asportazione del cespugliamento e della vegetazione infestante nonché di vecchie-ceppaie residui di precedenti coltivazioni);
- d) redazione del progetto, comprese le necessarie operazioni topografiche (squadratura del terreno, tracciamento dei filari, apposizione di picchetti, etc.);
- e) acquisto di materiale forestale di propagazione micorizzato e certificato, comprese le spese di trasporto;
- f) apertura delle buche;
- g) preparazione del materiale, messa a dimora, riempimento delle buche;
- h) cure colturali limitatamente alle lavorazioni ed eventuali concimazioni relativamente al primo anno di impianto.

Tutti i terreni che sono riconosciuti tartufaie controllate o coltivate con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche se non ammessi a contributo regionale, sono considerati a tutti gli effetti di legge superfici boscate soggette alle limitazioni di cui agli artt. 14 e 15 della lr n. 52/1978. Il piano colturale e di conservazione delle tartufaie, di cui all'art. 5, comma 2, della lr n. 30/1988, secondo quanto previsto dall'art. 31 delle Pmpf, ha valore analogo alle stesse.

4. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative previste dalla lr 30/88 sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità e i limiti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, così come disposto dell'art. 13, comma 4, della stessa legge.

L'agente che accerti una violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, deve contestarla immediatamente al trasgressore, nonché l'eventuale coobbligato in solido, consegnando loro copia del processo verbale di contestazione.

Contemporaneamente deve essere consegnato un esemplare di Bollettino di conto corrente postale n. 10265304 intestato a Regione Veneto, infrazioni a leggi varie, Servizio di tesoreria, 30122 Venezia, sul quale il trasgressore deve apporre l'indicazione della somma da versare e la causale del versamento.

E' esclusa ogni forma di pagamento diretto nelle mani degli accertatori.

Il processo verbale di accertamento va redatto in 5 copie. Di queste, la prima deve essere inviata al Presidente della Giunta regionale, Dipartimento per le foreste e l'economia montana, Palazzo Balbi, Dorsoduro 39101, 30123 Venezia, la seconda va consegnata al trasgressore; la terza va trasmessa al Servizio Forestale Regionale competente per territorio; la quarta è trattenuta dall'organo verbalizzante; la quinta, infine, qualora ci sia, va consegnata al coobbligato in solido.

In caso di violazione degli articoli 515 e 516 del Codice Penale, va trasmesso un rapporto informativo unitamente a un copia del verbale alla Pretura competente per territorio .

Il trasgressore, o la persona obbligata in solido, può avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta (pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione), ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla successiva notificazione degli estremi della violazione.

In ogni caso, il trasgressore deve comunicare l'avvenuto pagamento al Dipartimento per le foreste e l'economia montana.

Qualora per la violazione commessa sia prevista anche la pena accessoria del ritiro del tesserino (art. 13, lettere b, c, d , e, f, g, della legge regionale n. 30/88), questo va allegato alla copia di verbale da inviare al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, decide sulla durata della sospensione nonché sulla revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso di recidiva. Il decreto è trasmesso in copia anche all'ente di appartenenza dell'agente accertatore della violazione.

Ogni violazione alle disposizioni di cui alla lr n. 30/88 comporta anche la confisca obbligatoria del prodotto, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria qualora ricorrano gli estremi di reato, secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.

Per la destinazione della merce confiscata si applicano le disposizioni dettate per i funghi dall'art. 14 del regolamento n. 7 del 5 agosto 1977, di esecuzione della lr n. 53/74.²

Per quanto riguarda, infine, gli organi preposti alla sorveglianza e alla corretta applicazione della lr 28 giugno 1988, n. 30, si deve far riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 4 della lr 6 agosto 1987, n. 42.

² La materia relativa ai funghi epigei è attualmente trattata dalla legge regionale 19 agosto 1996 n. 23 che prevede la confisca e distruzione in loco del materiale raccolto.